

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INCONTRO CON IL COMANDANTE DEI VV.F. DELLA PROVINCIA DI VICENZA ING. GIUSEPPE LOMORO

28/10/2011

RISPOSTE AI QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI

DPR 151/2011

1. Il Comando, per le attività A e B può effettuare visite tecniche (rilasciando il relativo verbale) ed eventualmente diffidare o dare prescrizioni.

Il C.P.I. (non più rilasciato) assume la valenza di “attestato del rispetto delle norme previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendi”. Ma allora il C.P.I. viene rilasciato ancora o no?

Risposta: Per le attività A/B non si rilascia più il CPI ma a richiesta solo il verbale di visita tecnica (ex art.4.comma 2). I controlli di prevenzione incendi vengono eseguiti mediante visite tecniche in base a metodi a campione o in base a programmi settoriali o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

2. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011).

Con la nuova normativa non viene dichiarata la “conformità antincendio” da parte del titolare della attività, né tanto meno viene rilasciato analoga attestazione da parte dei VV.F.

A questo punto, aver previsto il rinnovo periodico di conformità antincendio non ha senso, in quanto sganciato in toto dalla S.C.I.A., con la quale il titolare dell'attività non dichiara la conformità antincendio.

In altre parole, il titolare, in sede di S.C.I.A., dovrebbe dichiarare la conformità antincendio della propria attività, per poi richiederne il rinnovo.

Risposta: Nei 5 anni che intercorrono tra una conformità e la successiva (rinnovo periodico) potrebbero variare le condizioni di sicurezza antincendio e pertanto l'attività potrebbe necessitare di una nuova conformità. Si evidenzia che sul PIN3 – 2011 viene dichiarata l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza e che pertanto, se queste sono mutate, vanno comunicate al Comando con una nuova S.C.I.A.

3. Dall'esame del documento PIN 2-2011, non si trova alcuna indicazione/elencazione di allegati; viene citata la sola asseverazione (citata prima dell'indirizzo di deposito della documentazione).

La circolare 13061/2011, al piede di pagina 10, cita come allegati a tale modulo:

- asseverazione (da parte di tecnico abilitato) di conformità alle prescrizioni vigenti e (solo per B e C) al progetto approvato dai VV.F.
- documentazione già allegata alla richiesta di parere di conformità antincendio, per le sole attività A
- documentazione relativa a strutture, finiture, impianti e attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione antincendio (analoga a quella da allegare alla richiesta del C.P.I.)
- attestato di versamento.

Non sarebbe il caso di integrare il modulo della S.C.I.A. con l'elencazione dei documenti allegati, riprendendo la distinta già riportata nelle pagine interne del PIN-4?

Risposta: Premesso che il PIN 4 si riferisce solo alle deroghe, il PIN2 è relativo all'asseverazione secondo la quale un tecnico assevera la conformità al progetto approvato e alle prescrizioni (la documentazione da allegare sarà esplicitata da apposito Decreto di prossima pubblicazione).

4.1 L'attività degli ascensori e montacarichi (ex att. 95) non è più annoverata tra le attività soggette al controllo dei VV.F, trattasi però di attività normata.

Come procedere ora?

Inserire in relazione tecnica la verifica al Decreto per tale attività ma non annoverarla tra le attività per le quali si richiede parere VVF ?

Risposta: Anche per le attività non soggette si deve comunque rispettare la regola tecnica, analogamente a quando si aveva una centrale termica superiore a 35 kW e inferiore a 116 kW, ma che è un'attività normata.

4.2 Come procedere nel caso in cui tale attività sia stata legata in passato ad una richiesta di deroga (es: montauto per parcheggio privato su terrazza, deroga alla impossibilità di realizzare una rampa come previsto dal decreto autorimesse) ?

Risposta: E' comunque sempre necessario il rispetto delle norme tecniche antincendio.

5. L'attività generica non soggetta (ossia la ex attività 99 - solo 2 ore per parere su progetto per attività non soggette) non esiste più, ovvero è previsto a pagamento solo il NOF ed è specificato più volte che il NOF vale solo per attività in categoria B e C e non per le cat.A.

Se si volesse un parere anche per categoria A non è più possibile? Neanche eventualmente dichiarando che si tratta di attività con particolare complessità e allora ricadente in cat. B?

Risposta: L'attività dovrebbe cambiare categoria da A a B con la procedura che ne consegue.

6. I requisiti per l'assoggettabilità dei depositi (ex att. 88) ora sono due: la superficie maggiore di 1000 m² e la presenza contemporanea di un quantitativo di merci e materiale combustibili superiori a 5000 kg.

Quindi nel caso in cui ci fosse un deposito della superficie di 2000 m² con un quantitativo complessivo di materiale pari a 4999 Kg, questa non ricadrebbe tra le attività soggette al DPR 151/2011; faccio notare che i 5000 Kg valgono anche per depositi o industrie della carta cartone, pneumatici, gomma, plastica.

Alla luce di ciò cosa accade alle linee guida del comando di Vicenza proprio sui depositi? Verranno aggiornate? Nel frattempo devono essere comunque seguite ?

Risposta: Le Linee guida del Comando non sono decreti e tanto meno regole tecniche approvate dal Ministero. Possono essere seguite, nell'ambito della valutazione del rischio, unitamente alle regole di cui al DM 10.03.1998 e DLgs 81/2008.

7. Sembra che ora tante autorimesse e officine, anche sotto i 9 autoveicoli, diventeranno attività

soggette ai controlli VVF, visto che il parametro di assoggettabilità è ora la superficie di 300 m²; tutto ciò con notevoli difficoltà di adeguamento normativo per resistenze al fuoco e di aerazione delle stesse, ma soprattutto per altezze minime e larghezza rampe.

Si profila una stagione di deroghe o si prevede una revisione (auspicabile) per il decreto ministeriale delle autorimesse ?

Risposta: Se l'autorimessa non è conforme al decreto in argomento si potrà fare ricorso alla procedura di deroga.

8.1 Per l'attuale attività 73 (Edifici e/o complessi edilizi ad uso terziario e/o industriale, con promiscuità delle vie di esodo e/o strutturale e/o impiantistica, con almeno 300 persone, ovvero con superficie maggiore di 5000 m² anche a diversa titolarità e indipendentemente dal numero di attività costituenti), per impianto promiscuo si intende quello antincendio ?

Risposta: Sì, anche l'impianto antincendio.

8.2 In questo modo, la nuova attività riguarda anche le gallerie dei centri commerciali?

Risposta: Sì.

8.3 Attualmente mi risulta che alcune gallerie commerciali, con negozi di superficie inferiore ai 400 m² non rientravano nella richiesta di C.P.I., sollevando di fatto gli amministratori condominiali dagli obblighi della prevenzione incendi.

Ora sembra che si dovranno adeguare tali attività e richiedere il C.P.I. relativamente almeno alla sola attività 73.

Risposta: Sì.

9. Attività 73. Ricadono in questa attività tutti i capannoni a schiera di superficie totale superiore a 5.000 m²? Intendo i capannoni separati uno dall'altro da muri (anche REI) che vanno da pilastro a pilastro in comune tra le due attività confinanti.

a. In caso di risposta affermativa, per un'attività di categoria B o C inserita in edificio di questo tipo mi si chiede l'elaborazione di un progetto di prevenzione incendi; può avere un senso che lo elabori e lo presenti al Comando per la valutazione o devo aspettare che mi venga affidato l'incarico per l'intero edificio?

Risposta: Si deve elaborare il progetto antincendio ed istruire la relativa pratica VV.F per ciascuna attività soggetta.

b. Se all'interno di questo edificio trovassi un'attività di categoria A, per esempio una centrale termica, posso rilasciare l'asseverazione o devo chiedere prima l'esame di un progetto riferito all'intero capannone?

Risposta: L'attività n° 73 non contempla l'attività di categoria A. In ogni categoria segue il proprio iter; per un'attività di categoria A, anche se inserita in un contesto di categoria C, si dovrà rispettare la procedura prevista dall'art.4 del DPR 151/2011.

10. I diesel tank a servizio di aziende agricole, cave e cantieri, con il nuovo decreto diventano tutti soggetti ai controlli di prevenzione incendi?

Risposta: Sì, in particolare attività n.12 (deposito) oppure n. 13 (distributore stradale).

11. Come bisogna comportarsi in caso di attività di categoria A sprovviste di norma tecnica

verticale? Sto pensando a impianti a gas metano di potenza compresa tra 116 e 350 kW realizzati per essere inseriti in cicli produttivi per cui non soggetti al DM 12/04/96, o centrali termiche a combustibile solido, o a depositi di oli alimentari di capacità da 1 a 9 m³ che non ricadono nel campo di applicazione del regio decreto del 1934, oppure ad attività di sola esposizione di 500 m² non ricadenti nel campo di applicazione del decreto relativo alle attività commerciali.

Risposta: Anche per le attività prive di regola tecnica verticale bisogna rispettare la categoria per la quale l'attività stessa risulta soggetta.

Attività commerciali

12. Gli autosaloni ricadono nel campo di applicazione del DM 27/07/2010?

Risposta: si

- Se sì, alla luce del p.to 2.1 del 27/07/2010, gli autosaloni, nei casi sia di attività in edifici sia misti che isolati, possono avere annessa un'autofficina di riparazione di oltre 300 m² (attività 53 DPR 151/2011) ?

Risposta: Si

13. Supermercati (DM 27/07/2010) aventi area vendita minore di 2500 m²: è necessaria, nel caso di supermercato di tipo isolato con area vendita minore di 2500 m², l'installazione di un impianto sprinkler ?

Risposta: Va valutato il carico di incendio, se è il carico d'incendio è minore di 600 MJ/m², unitamente ad una superficie inferiore a 5000 m², non è necessaria l'installazione di un impianto sprinkler (art.7.4 del DM 27/07/2010)

Vicenza 28/10/2011